

**COMUNE DI VILLA LAGARINA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE  
OCCUPAZIONI DELLE AREE E SPAZI PUBBLICI O  
SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO.**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II articoli da 38 a 57 del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 2 - Soggetti passivi della tassa**

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

**Art. 3 - Occupazioni soggette a tassa**

Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legisl. n. 507 del 15 novembre 1993 e s.m. sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Non sono considerate occupazioni soggette a tassazione le soste inferiori all'ora.

La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Per le occupazioni abusive il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

**Art. 4 - Tariffa per l'applicazione della tassa**

Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe di cui all'allegato A) del presente regolamento.

**Art. 5 - Occupazioni permanenti o temporanee**

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

**a)** Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

**b)** Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

**Art. 6 - Graduazione e determinazione della tassa**

Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art. 3 risultano classificate in due categorie, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 dd. 27 marzo 1994, esecutiva.

La tassa è comunque commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni di cui all'articolo 14 del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al comma precedente e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, verranno calcolate in ragione del 10 per cento.

**Art. 7 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento**

Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette porta-insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo, se l'occupazione ha durata superiore all'anno;
- b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- c) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi;
- d) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie; occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
- e) occupazione di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

**Art. 8 - Esenzione dalla tassa**

A norma dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507 e s.m. sono esenti dal pagamento della tassa:

- A) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 - lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.86 n. 917, per finalità

specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

**B)** le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;

**C)** le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

**D)** le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

**E)** le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

**F)** le occupazioni di aree cimiteriali;

**G)** gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap;

**H)** i passi carrai;

**I)** le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

**L)** le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

**M)** l'occupazione di spazi e aree pubbliche da parte di promotori di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.

**Art. 9 - Richiesta e rilascio della concessione**

Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento sono subordinate all'osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene ed edilizia e del codice della strada.

Esse sono sempre revocabili.

Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

Chiunque intenda occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico, soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù pubblica, deve farne richiesta in carta legale al Sindaco, specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruirne e, se richiesto dalle norme di polizia urbana, allegare progetto dell'opera in triplice copia contenente la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa.

La richiesta, dopo essere stata sottoposta al parere dei competenti uffici comunali, sarà esaminata, ove occorra con il prospetto ed il disciplinare della concessione dal competente organo collegiale.

Intervenuta l'esecutività della conseguente deliberazione, l'ufficio comunale competente rilascerà apposita concessione con atto formale

nel quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte della vigilanza municipale.

La concessione o autorizzazione non può essere ne in parte ne in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente.

Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.

In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso, per l'esposizione della merce.

L'atto di concessione all'occupazione non implica da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di pubblica sicurezza, edilizia, ecc.) e che a richiesta dovrà esibire.

In particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione l'amministrazione comunale potrà prevedere appositi canoni, cauzioni, nonché disciplinari ai sensi e termini di legge.

**Art. 10 - Revoca di concessioni o autorizzazioni**

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferita all'eventuale periodo non usufruito.

Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.

In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:

- a) quando il concessionario o i suoi dipendenti tengano contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla quiete pubblica;
- b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'amministrazione comunale;
- c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in concessione;
- d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia.

Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca della concessione o autorizzazione, trascorsi 5 giorni dalla data di ricevimento della diffida di mancato pagamento notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della concessione o autorizzazione; nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.

Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali vigenti.

**Art. 11 - Denuncia e versamento della tassa**

1) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, devono presentare apposita

denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli allo scopo predisposti dagli uffici comunali competenti; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura della tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

**2)** L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale allo scopo predisposto.

**3)** Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a libera scelta del contribuente alternativamente a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, a mezzo di versamento diretto in tesoreria o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.

4) Per le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Lo stesso, da parte del soggetto passivo dovrà essere effettuato direttamente al personale incaricato alla riscossione, sia dipendente del comune che incaricato dalla concessionaria in caso di gestione in appalto, il quale provvederà a rilasciare regolare quietanza distaccandola da apposito bollettario numerato contenente la copia originale e la figlia che rimarrà attaccata al bollettario stesso.

Sono escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento, di cui al comma 3 del presente articolo, le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

Per tali fattispecie la riscossione avverrà in forma diretta ai sensi del comma precedente.

**Art. 12 - Passi carrabili**

1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2) La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità dei marciapiedi o del manufatto.

Anche i passi carrai unici ed indispensabili per l'accesso ai fondi rustici sono soggetti a tassazione con le medesime modalità innanzi esposte.

3) Sono considerati altresì passi carrabili, assoggettabili alla tassa, quei passi atipici che si presentano con l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospicienti aree private gravate da servitù pubblica, considerando ai fini della tassazione, la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicato per la profondità del manufatto insistente sulla pertinenza dell'area interessata riservata al passaggio pedonale.

4) per i passi carrai costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove.

L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

5) La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

6) Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, l'ufficio comunale competente può rilasciare un apposito cartello segnaletico, di divieto di sosta per l'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La tassa va determinata con tariffa ordinaria.

7) Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta del 50%.

8) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 30%.

**Art. 13 - Autovetture per trasporto pubblico**

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

**Art. 14 - Occupazioni con cavi e impianti in genere**

Criteri di determinazione della tassa

1) La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali occupate, comprese le strade

soggette a servitù di pubblico passaggio, con tariffa di cui all'allegato A) del presente regolamento.

2) Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfetaria, con tariffa di cui all'allegato A) del presente regolamento.

3) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta in misura forfetaria a seconda delle due categorie di strade, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

**Art. 15 - Distributori di carburanti: determinazione della tassa**

1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta una tassa annua di cui all'allegato A) del presente regolamento.

2) La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa nella misura stabilita dall'allegato A) del presente regolamento, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.

4) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

5) La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

**Art. 16 - Apparecchi automatici per la distribuzione tabacchi**

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura indicata all'allegato A) del presente regolamento.

**Art. 17 - Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa**

Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari, **purché l'occupazione sia di durata inferiore all'anno**;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;

- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali, purché l'occupazione sia di durata inferiore all'anno;
- f) pali porta-insegne reclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
- g) autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'amministrazione comunale;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

**Art. 18 - Concessioni per occupazioni temporanee in genere**

Per ottenere la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'articolo n° 7 del presente regolamento.

In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.

E' riservata al giudizio della amministrazione comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.

Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti, per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.

La concessione si intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile; ne è vietata la subconcessione.

**Art. 19 - Occupazioni temporanee: disciplina e tariffe**

1) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 6 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.

2) La tassa si applica a giorno, a metro quadrato o metro lineare, in relazione alle ore di occupazione, in base alle tariffe indicate nell'allegato A) del presente regolamento.

3) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime e comunque rapportata alla tariffa oraria ed al soggetto utilizzatore, nell'ipotesi di ulteriori abbattimenti di tariffa previsti dalla legge.

4) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere o festeggiamenti, la tariffa di cui al comma 2 del presente regolamento è aumentata del 25 per cento, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

- 5) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa per occupazioni temporanee di suolo, in relazione alla superficie effettivamente occupata è ridotta dell'80 per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a mq. 1000, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq..
- 6) Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 14 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50 per cento.
- 7) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali la tariffa di cui al punto 2 del presente articolo è ridotta dell'80%.
- 8) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa di cui al punto 2 del presente articolo è ridotta del 50 per cento.
- 9) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate, la tariffa si applica nella misura indicata nell'allegato A) del presente regolamento.
- 10) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa è ridotta del 50 per cento.
- 11) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta di 1/3.
- 12) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

**Art. 19bis**

In relazione all'occupazione permanente del soprassuolo, la tariffa base è ridotta sino ad 1/3.

**Art. 20 - Accertamenti rimborsi e riscossioni coattive**

Gli accertamenti, i rimborsi e le riscossioni coattive vengono effettuati seguendo le procedure indicate all'art. 51 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.

**Art. 21 - Sanzioni**

1) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggior tassa dovuta.

3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 11 del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

**Art. 22 - Funzionario responsabile**

L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di

spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

L'Amministrazione Comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

**Art. 23 - Contravvenzioni**

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento saranno punite a norma della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito nel regolamento di Polizia Locale.

**Art. 24 - Disposizioni transitorie**

Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m. effettuate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993 aumentata del 50 per cento.

**Art. 25 - Disposizioni finali**

Il presente regolamento avrà piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione a norma di legge e di statuto.

E' abrogato il regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, deliberato dal Consiglio Comunale con atto n° 124 del 21.12.1987.

**ALLEGATO A)**

TARIFFE DA APPLICARE PER L'ANNO 1994 GIUSTO QUANTO  
DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15.11.1993 N° 507  
CAPO 2.

LA POPOLAZIONE RESIDENTE RISULTANTE DAL  
CENSIMENTO DELL'ANNO '91 NEL COMUNE DI VILLA  
LAGARINA E' 2842 PER CUI IN BASE ALLA NORMATIVA  
VIGENTE LA CLASSE DI APPARTENENZA E' LA QUINTA.

=====

Tariffa oraria per occupazioni temporanee suddivisa per fasce

1^ Categoria Lire 216,66 a mq. ad ora, fascia oraria 08.00-14.00  
(Totale Lire 1300)

2^ Categoria Lire 162,52 a mq. ad ora, fascia oraria 08.00-14.00  
(Totale Lire 975)

1^ Categoria Lire 83,33 a mq. ad ora, fascia oraria 14.00-20.00 (Totale  
Lire 500)

2^ Categoria Lire 63,50 a mq. ad ora, fascia oraria 14.00-20.00 (Totale  
Lire 375)

1^ Categoria Lire 16,60 a mq. ad ora, fascia oraria dalle 20 in poi  
(Totale Lire 200)

2^ Categoria Lire 12,50 a mq. ad ora, fascia oraria dalle 20 in poi  
(Totale Lire 150)

Tariffa per occupazioni temporanee di SOPRASSUOLO

1^ Categoria Lire 2.000 a mq. o ml. a giorno

2^ Categoria Lire 1.500 a mq. o ml. a giorno.

Tariffa occupazioni temporanee con TENDE

1^ Categoria Lire 600 a mq. a giorno

2^ Categoria Lire 450 a mq. a giorno.

Tariffa occupazione temporanea SUOLO CON BANCHI DI VENDITA DI VENDITORI AMBULANTI IN OCCASIONE DI MERCATI

1^ Categoria Lire 1000 a mq. a giorno

2^ Categoria Lire 750 a mq. a giorno.

Tariffa occupazione temporanea SOPRASSUOLO CON BANCHI DI VENDITA AMBULANTI IN OCCASIONE DI MERCATI (parti sporgenti dai banchi o dalle aree occupate

1^ Categoria Lire 600 a mq. a giorno

2^ Categoria Lire 450 a mq. a giorno.

Tariffa occupazione temporanea SUOLO CON BANCHI DI VENDITA IN OCCASIONE DI FESTEGGIAMENTI E FIERE

1^ Categoria Lire 2.500 a mq. a giorno

2^ Categoria Lire 1.875 a mq. a giorno.

Tariffa occupazione temporanea SOPRASSUOLO CON BANCHI DI VENDITA PER FESTEGGIAMENTI E FIERE (parti sporgenti dai banchi o dalle aree occupate)

1^ Categoria Lire 750 a mq. a giorno

2^ Categoria Lire 550 a mq. a giorno.

Tariffa occupazione temporanea SUOLO CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO realizzate su aree a ciò destinate dal Comune

1^ Categoria Lire 2.000 a mq. a giorno

2^ Categoria Lire 1.500 a mq. a giorno.

Tariffa occupazione temporanea SUOLO PER MANIFESTAZIONI  
POLITICO CULTURALI

1^ Categoria Lire 400 a mq. a giorno

2^ Categoria Lire 300 a mq. a giorno.

Tariffa occupazione temporanea SOPRASTANTE E SOTTOSTANTE  
IL SUOLO

1^ Categoria Lire 1334 a mq. a giorno

2^ Categoria Lire 1000 a mq. a giorno.

Tariffa occupazione temporanea per ATTIVITA' EDILI

1^ Categoria Lire 1.000 a mq. a giorno

2^ Categoria Lire 750 a mq. a giorno.

Tariffa occupazioni temporanee ricorrenti o superiori a giorni 15

1^ Categoria Lire 1.000 a mq. a giorno

2^ Categoria Lire 750 a mq. a giorno.

Tariffa occupazione temporanea SUOLO E SOPRASSUOLO DELLO  
SPETTACOLO VIAGGIANTE

1^ Categoria Lire 400 a mq. a giorno

2^ Categoria Lire 300 a mq. a giorno.

Ulteriori riduzioni: le superfici vanno calcolate nel seguente modo:

- a) - 50% fino a mq. 100;
- b) - 25% da mq. 101 a mq. 1000;
- c) - 10% oltre mq. 1000.

Tariffa occupazione temporanea SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO  
CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI IN GENERE E ALTRI  
MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E ALLA

MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI  
SERVIZI.

1^ Categoria Lire 1.000 a mq. a giorno

2^ Categoria Lire 750 a mq. a giorno.

=====

=

Tariffa occupazione permanente SUOLO

1^ Categoria Lire 34.000 a mq. all'anno

2^ Categoria Lire 25.550 a mq. all'anno.

Tariffa occupazione permanente SOPRASSUOLO CON TENDE

1^ Categoria Lire 10.200 a mq. all'anno

2^ Categoria Lire 7.650 a mq. all'anno.

Tariffa occupazione permanente con PASSI CARRABILI

1^ Categoria Lire 17.000 a mq. all'anno

2^ Categoria Lire 12.750 a mq. all'anno.

Tariffa occupazione permanente con PASSI CARRABILI  
COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

1^ Categoria Lire 17.000 a mq. all'anno

2^ Categoria Lire 12.750 a mq. all'anno.

Tariffa occupazione permanente con PASSI CARRABILI DI  
ACCESSO AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI  
CARBURANTI

1^ Categoria Lire 10.200 a mq. all'anno

2^ Categoria Lire 7.650 a mq. all'anno.

Tariffa occupazione permanente di AREE CON CONCESSIONE DI  
SOSTA VIETATA PER ACCESSO ALLA PROPRIETA' PRIVATA

1^ Categoria Lire 17.000 a mq. all'anno

2^ Categoria Lire 12.750 a mq. all'anno.

Tariffa occupazione permanente STAZIONI DI SERVIZIO CON:

- COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
- COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZ. ARIA COMPRESSA
- COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA
- OCCUPAZIONE CON CHIOSCO NON SUPERIORE A MQ. 4

a) centro abitato Lire 60.000 all'anno

b) zona limitrofa Lire 50.000 all'anno

c) sobborghi e zone periferiche Lire 30.000 all'anno

d) frazioni Lire 10.000 all'anno

Tariffa occupazioni permanenti CON SERBATOI SOTTERRANEI

- Serbatoi non superiori a 3.000 litri di capacità:

a) centro abitato Lire 60.000 all'anno

b) zona limitrofa Lire 50.000 all'anno

c) sobborghi e zone periferiche Lire 30.000 all'anno

d) frazioni Lire 10.000 all'anno

- Per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri in più, le tariffe di cui sopra sono aumentate di 1/5.

Tariffa per INNESTI OD ALLACCI EROGAZIONE PUBBLICI  
SERVIZI

- 1^ Categoria Lire 50.000

- 2^ Categoria Lire 37.500

Tariffa occupazione permanente SEGGIOVIE E FUNIVIE

- 1^ Categoria Lire 100.000 per kml. (massimo Kml. 5).

- 2^ Categoria Lire 75.000 per kml. (massimo Kml. 5).

Tariffe occupazione permanente APPARECCHI DISTRIBUZIONE  
TABACCHI

- a) centro abitato Lire 20.000 all'anno
- b) zona limitrofa Lire 15.000 all'anno
- c) frazioni, sobborghi e zone periferiche Lire 10.000 all'anno

Tariffa occupazione permanente di SOTTOSUOLO E  
SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI E  
IMPIANTI IN GENERE

**1^ Categoria Lire 500.000 per Km. lineare o frazione**

**2^ Categoria Lire 375.000 per Km. lineare o frazione**

Tariffa occupazione temporanea di SOTTOSUOLO E  
SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI E  
IMPIANTI IN GENERE

1^ Categoria - fino a un km. lineare di durata non superiore a giorni 30

Lire 30.000

2^ Categoria - fino a un km. lineare di durata non superiore a giorni 30

Lire 22.500.

a) per occupazioni superiori al km. lineare di cui al punto 1)

1^ Categoria Lire 45.000

2^ Categoria Lire 33.750

b) per occupazioni di durata superiore di cui al punto 1) le tariffe sono  
maggiorate nelle seguenti misure:

- occupazioni di durata non superiore a 90 giorni (maggiorazione  
30%);

- occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni  
(maggiorazione 50%)

- occupazioni di durata superiore a 180 giorni (maggiorazione 100%).

Tariffa per occupazione PERMANENTE E TEMPORANEA  
ECCEDENTE I 1.000 MQ.: riduzione delle superfici al 10%.

\*\*\*\*\*

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INSERITE NEL TESTO  
CON LE SEGUENTI DELIBERE:

- *Delibera N. 74 del 15-11-1994 del CONSIGLIO COMUNALE:*  
articolo 11 comma 3;
- *Delibera N. 28 dell'11-04-1995 del CONSIGLIO COMUNALE:*  
*articolo 19bis (di nuova istituzione);*
- *Delibera N. 58 del 13-11-1996 del CONSIGLIO COMUNALE:*  
*articolo 8.*